



Questa è una traduzione automatica: [fa fede soltanto la lingua originale](#). La Commissione europea non si assume alcuna responsabilità per la qualità e la correttezza della traduzione automatica.

[Informazioni importanti sulla traduzione automatica](#)

Domande e risposte sul dazio doganale di 3 EUR

Brussels, 1° luglio 2026

Come si applica nella pratica il dazio doganale temporaneo di 3 EUR?

Il dazio di € 3 viene applicato per articolo alle spedizioni con un valore fino a € 150. La misura si applica ai beni acquistati online e spediti direttamente ai consumatori.

La misura si applicherà dal 1o luglio 2026 al 1o luglio 2028, quando sarà operativo il centro doganale digitale dell'UE per il commercio elettronico e i dazi doganali saranno calcolati in base al valore, all'origine e alla classificazione tariffaria della merce.

Il regolamento del Consiglio del febbraio 2026, che elimina la soglia *de minimis*, chiarisce che si applica la tariffa temporanea semplificata basata su un unico importo specifico del dazio doganale per articolo, in risposta all'enorme aumento delle operazioni che le autorità doganali dovranno gestire.

Il dazio doganale temporaneo di € 3 si applicherà per articolo, in base alle procedure doganali. Ad esempio:

Esempio di spedizione	Dazio doganale
5 magliette	€3 (una voce distinta)
1 T-shirt + 1 orologio	€6 (due voci distinte)

Chi è responsabile del pagamento del dazio doganale di € 3?

Nella terminologia doganale, la parte che deve pagare il dazio doganale è chiamata dichiarante e diventa il debitore. La legislazione per l'attuazione del dazio doganale di € 3 specifica che il debitore non può essere il consumatore.

La responsabilità legale di pagare correttamente il dazio doganale di € 3 all'arrivo nell'UE spetta alle piattaforme e ai venditori, o al vettore o all'agente che dichiara le merci alle autorità doganali. Non si tratta quindi di un addebito riscosso dall'acquirente al momento della consegna.

Qual è l'impatto sui consumatori?

I consumatori che acquistano online non sono legalmente responsabili del pagamento dei dazi. Il debitore è nella maggior parte dei casi la piattaforma (titolare dell'IOSS) o qualsiasi altra attività coinvolta nella vendita e nel trasporto delle merci importate, può essere il vettore o qualsiasi rappresentante autorizzato. Diventano in ultima analisi responsabili. Ciò significa che i consumatori saranno risparmiati dai costi a sorpresa a causa dei dazi doganali.

Qual è l'impatto sulle imprese?

Le imprese che vendono direttamente ai consumatori e ai vettori devono adattare i loro sistemi e processi per gestire la nuova riscossione dei dazi. Dal novembre 2026 dovranno inoltre dichiarare i pertinenti identificatori del prodotto nelle dichiarazioni doganali e possono iniziare a farlo volontariamente a decorrere dal 1o luglio 2026.

[La Commissione ha pubblicato orientamenti](#) e le imprese possono contattare le autorità doganali degli Stati membri per ulteriori chiarimenti.

Qual è l'impatto sulle autorità doganali?

Per le autorità doganali, il processo di dichiarazione richiede la riscossione dei dazi nel punto in cui le dogane hanno sdoganato le merci e i sistemi esistenti sono già preparati a tal fine.

In futuro il centro doganale digitale dell'UE centralizzerà le operazioni e faciliterà il processo, ma il principio rimane uniforme in tutti gli Stati membri: una volta che le merci sdoganate in un paese, possono circolare liberamente verso altri senza controlli aggiuntivi.

Come saranno riscossi i 3 euro?

La riscossione del dazio seguirà le procedure attuali. Il regolamento del Consiglio del febbraio 2026 che elimina la soglia *de minimis* chiarisce che gli strumenti digitali esistenti a livello dell'Unione e nazionale dovranno essere utilizzati per gestire gli effetti pratici derivanti dall'eliminazione dell'alleggerimento basato sulla soglia.

La Commissione ha lavorato a stretto contatto con gli Stati membri per garantire che siano messe in atto soluzioni pratiche sin dal primo giorno di attuazione del dazio doganale temporaneo di 3 EUR.

Dopo il 1o luglio 2028 il dazio doganale sarà superiore o inferiore a 3 EUR?

La tariffa doganale standard si applicherà dopo la scadenza della misura temporanea di 3 EUR il 1o luglio 2028. Ciò significa che l'importo del dazio doganale è calcolato in base al valore, all'origine e alla classificazione tariffaria della merce. A seconda del bene, questo potrebbe essere più o meno di € 3. L'obiettivo è trattare i prodotti attualmente classificati come di basso valore come tutti gli altri beni importati nell'UE, garantendo una concorrenza leale nel mercato unico e una maggiore parità di condizioni per le imprese dell'UE.

Dove vanno le nuove entrate doganali?

Le entrate generate dai dazi doganali continuano a svolgere un ruolo fondamentale nel finanziamento delle priorità politiche e degli obiettivi strategici dell'UE. Il 75% delle entrate confluirà nel bilancio dell'UE e il 25% sarà trattenuto dagli Stati membri per rafforzare le priorità nazionali. In entrambi i casi ciò va a vantaggio dei cittadini.

È lo stesso della tassa di gestione?

Entrambe le misure fanno parte degli sforzi volti a riformare e modernizzare l'unione doganale dell'UE in un panorama commerciale globale in evoluzione, in particolare per quanto riguarda le merci importate nell'ambito del commercio elettronico, ma sono **misure distinte**.

Essi sono legati dal loro obiettivo di migliorare la conformità dei prodotti e la sicurezza dei cittadini e di garantire condizioni di parità per le imprese dell'UE, mantenendo nel contempo la scelta per i consumatori. Ma sono di natura completamente diversa.

I dazi doganali si riferiscono alle merci stesse; si applicano a tutte le merci importate indipendentemente dal modello commerciale; generalmente differiscono a seconda del tipo di merce.

La tassa di movimentazione proposta è intesa a compensare i crescenti costi sostenuti dalle autorità doganali per garantire l'immissione in libera pratica di tali merci verificando i dati forniti, effettuando un'analisi dei rischi ed effettuando, se necessario, controlli documentali e fisici. Dovrebbe entrare in vigore al più tardi nel novembre 2026.

E per quanto riguarda le tattiche di evitamento, come le combatteremo?

Nel diritto derivato è stata introdotta una clausola antiabuso per l'attuazione del dazio doganale temporaneo di 3 EUR. La clausola antiabuso consente alle autorità doganali di applicare efficacemente il concetto di vendita a distanza. Ciò significa che se le merci sono vendute più volte prima di entrare nell'UE e una di tali vendite è una "vendita a distanza" (come una vendita online a un cliente dell'UE), le dogane si concentreranno solo su tale vendita a distanza finale quando applicano le norme doganali.

Se le autorità doganali concludono, dopo una verifica della dichiarazione in dogana, che le merci sono state vendute nell'ambito di una vendita a distanza, applicano le norme che disciplinano il regime

pertinente come se le merci fossero state vendute in una vendita a distanza. La clausola consentirà alle autorità doganali di ignorare gli schemi per nascondere la vendita a un consumatore modificando artificialmente i contratti, raggruppando merci o ordini, con l'obiettivo finale di sfuggire al dazio temporaneo.

In che modo il dazio doganale sarà compatibile con le tasse di movimentazione nazionali introdotte da alcuni Stati membri?

L'idea di una tassa di gestione dell'Unione sulle merci importate nell'UE direttamente ai consumatori è stata introdotta nel febbraio 2025 nella comunicazione della Commissione su un pacchetto completo di strumenti dell'UE per un commercio elettronico sicuro e sostenibile, al fine di rafforzare ulteriormente le misure di riforma doganale proposte con un ulteriore sostegno alle autorità doganali.

Da allora, diversi Stati membri hanno esaminato la possibilità di introdurre una tassa nazionale di gestione doganale, e alcuni l'hanno introdotta, con disegni e motivazioni diversi.

Gli Stati membri hanno la possibilità di introdurre una tassa di gestione nazionale prima che la soluzione dell'UE diventi operativa, a condizione che tale tassa sia conforme all'articolo 52 del CDU e sia coerente con il quadro legislativo generale del CDU.

I diritti o gli oneri possono essere imposti agli operatori economici solo in via eccezionale e solo se corrispondono a un servizio specifico effettivamente reso dall'amministrazione.

Gli Stati membri dovranno interrompere l'applicazione delle loro tariffe nazionali di trattamento una volta che le tariffe di consegna dell'Unione inizieranno ad applicarsi, al più tardi nel novembre di quest'anno. Ciò eviterà distorsioni nel mercato unico o il dirottamento delle importazioni verso gli Stati membri con la tariffa più bassa, il cosiddetto "border-shopping".

A partire dal 1^o luglio, il dazio doganale di € 3 si applicherà in aggiunta a qualsiasi tassa di movimentazione nazionale.

Per maggiori informazioni

[Comunicato stampa](#)

QANDA/26/1492

Contatti per la stampa:

[Olof GILL](#) (+32 2 29 65966)

[Paula Clara RITTER-MOSCHUTZ](#) (+32 2 29 64083)

Informazioni al pubblico: contattare [Europe Direct](#) telefonicamente allo [00 800 67 89 10 11](#) o per [e-mail](#)